



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 48836 P.G. NELLA SEDUTA DEL 25.11.1996,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 198/46726 P.G. NELLA SEDUTA DEL 21.12.1998, N. 131 Reg./69 Prop.Del.
NELLA SEDUTA DEL 29.9.2014

Art. 1
Istituzione e sede

- 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività del Consiglio delle Donne istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94/9799 in data 1° aprile 1996.
- 2) Il Consiglio delle Donne ha sede nei locali del Comune di Bergamo.

Art. 2
Finalità

- 1) Il Consiglio delle Donne è organo di partecipazione femminile per la promozione, l'incentivazione e la formazione di proposte in merito alle politiche amministrative che abbiano come riferimento la vita quotidiana e, specialmente in merito alle iniziative e interventi che abbiano attinenza ai problemi e alle tematiche delle donne.

Art. 3
Funzioni

- 1) Il Consiglio delle Donne ha funzioni di studio, ricerca, documentazione e proposta, istruttorie e consultive, nelle materie di competenza degli organi di governo comunale.

I - Funzioni propositive.

- Il Consiglio delle Donne predispose un programma annuale di proposte da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, i quali, secondo le rispettive competenze, vaglieranno tali proposte ed eventualmente le adotteranno.
- Nell'ambito del programma annuale, il Consiglio delle Donne elabora e attiva iniziative su problematiche di volta in volta individuate come prioritarie, al fine di collaborare attivamente all'instaurazione di un nuovo rapporto tra cittadine e amministrazione.
- In relazione alle proprie finalità, il Consiglio delle Donne può:
 - a) chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte;
 - b) svolgere indagini conoscitive e consultazioni;
 - c) organizzare seminari e convegni.

L'illustrazione in Consiglio Comunale di provvedimenti relativi agli argomenti di cui alla precedente lettera a) è affidata alle Consigliere Comunali.

II - Funzioni consultive.

Il Consiglio delle Donne esprime parere sulle tematiche riguardanti l'organizzazione sociale e politica della città e in particolare sull'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) istituzione e organizzazione di servizi alla persona e collettivi;
- b) bilanci triennali e annuali di previsione, conti consuntivi;
- c) programmi generali di intervento nei singoli settori di competenza dell'amministrazione comunale (quali, ad esempio, urbanistica, commercio, traffico e trasporti, istruzione, cultura, servizi sociali).

Art. 4
Composizione

- 1) L'Assemblea del Consiglio delle Donne è composto:
 - dalle donne elette nel Consiglio Comunale;

- da una rappresentante per ciascun gruppo, associazione, organizzazione, operanti sul territorio cittadino, che si occupino delle problematiche e tematiche delle donne e che ne facciano richiesta.

Art. 5 **Richiesta di adesione**

- 1) La richiesta di adesione al Consiglio delle Donne da parte dei gruppi, associazioni e organizzazioni è presentata al Sindaco, unitamente alla documentazione attestante la natura, gli scopi e l'effettiva presenza e operatività sul territorio cittadino. Nella richiesta deve essere indicato il nominativo della persona designata a far parte del Consiglio delle Donne in qualità di rappresentante del gruppo, associazione ed organizzazione.
- 2) L'accoglimento della richiesta, valutata la sussistenza dei presupposti e dato atto che non sussistono contrasti fra le finalità proprie del Consiglio e l'attività posta in essere dal gruppo, associazione ed organizzazione richiedente, é deliberato, salvo quanto previsto dal comma 3), dall'Assemblea del Consiglio delle Donne, in prima votazione, a maggioranza assoluta delle componenti e, in seconda votazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 delle componenti.
- 3) Al rinnovo di ogni mandato amministrativo, si procederà alla ricostituzione dell'Assemblea del Consiglio delle Donne. La richiesta di adesione di cui al comma 1) sarà valutata e accolta dal Sindaco

Art. 6 **Insedimento, convocazioni, votazioni**

- 1) Il Consiglio delle Donne resta in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo e viene insediato dal Sindaco e suo/a delegato/a.
- 2) L'Assemblea del Consiglio delle Donne si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quanto ne sia fatta richiesta da almeno 3 associazioni o 3 consigliere comunali. In ogni caso viene convocato ogni qualvolta lo stesso debba esprimere parere ai sensi del precedente art. 3 - punto II).
- 3) L'Assemblea del Consiglio delle Donne è validamente costituito con la presenza minima del 40% delle rappresentanti che lo compongono, regolarmente convocato. Le rappresentanti delle associazioni, gruppi o organizzazioni aderenti possono, di volta in volta, essere sostituite con delega scritta da consegnare alla Presidente. Ogni componente dell'Assemblea del Consiglio decade automaticamente dopo 4 assenze consecutive.
- 4) Le proposte sottoposte all'esame dell'Assemblea del Consiglio delle Donne si intendono approvate se ottengono voti pari alla maggioranza delle presenti.
- 5) Il Consiglio delle Donne assegna la trattazione dei singoli argomenti a Commissioni designate al suo interno.

Art. 7 **Incarichi e responsabilità**

- 1) L'Assemblea del Consiglio delle Donne elegge al suo interno:
 - la Presidente;
 - la Vice Presidente;

- l'Esecutivo.

- 2) La Presidente viene eletta con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle componenti; la votazione avviene a scrutinio segreto. Dopo aver espresso la votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle componenti, la Presidente viene eletta con il voto favorevole di un terzo delle componenti. La Presidente eletta convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio delle Donne e l'Esecutivo; svolge compiti di raccordo tra il Consiglio delle Donne e gli organi istituzionali del Comune. A tal fine la Presidente è scelta fra le Consigliere Comunali. In caso di mancanza di donne elette in Consiglio Comunale, la Presidente viene eletta tra tutte le componenti il Consiglio.
- 3) La Vice Presidente e l'Esecutivo vengono eletti con successiva votazione per schede segrete. Verranno nominate le candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti. La Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti la Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 4) L'Esecutivo è composto da:
 - la Presidente;
 - la Vice Presidente;
 - 3 Consigliere Comunali;
 - 1 rappresentante per ogni commissione funzionante nel Consiglio. Le rappresentanti delle commissioni sono nominate tra le componenti delle associazioni.Esso ha compiti di proposta, coordinamento e/o di organizzazione dell'attività del Consiglio delle Donne.

Art. 8

Ufficio di supporto e previsione di spesa

- 1) Il Consiglio delle Donne, per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal presente regolamento, si avvale della collaborazione di apposito ufficio amministrativo e di un/a segretario/a individuati dall'amministrazione.
- 2) Il bilancio comunale prevede il budget di spesa destinato al funzionamento del Consiglio delle Donne.

Art. 9

Norme finali

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.